

11/9/92
Ph

COMUNE DI DECIMOMANNU
Data di arrivo 1 SET. 1992
Data di partenza
6385 Cat. C.

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI DECIMOMANNU

OGGETTO: osservazioni al Piano di Risanamento Urbanistico "FORADA MANNA".

I sottoscritti Ignazio Podda e Angelo MELIS consiglieri Comunali del gruppo "INDIPENDENTI DI SINISTRA", presentano le seguenti osservazioni al piano in oggetto:

- 1°) Il piano doveva essere depositato a disposizione del pubblico entro 15 giorni dall'adozione del medesimo da parte del C.C. e quindi entro l'11/2/92 (articolo 20 comma 2° L.R. 22/12/89 N° 45;
- 2°) Il piano non precisa il rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 comma 4° della L.R. 11/10/85 N° 23; tale articolo stabilisce che l'indice territoriale relativo alle costruzioni esistenti deve superare 0,40 mc/mq.
Si rammenta che il mancato accertamento di tale requisito, ha comportato l'annullamento della prima delibera di perimetrazione del piano (C.C. N° 13 del 26/02/90) da parte del CO.CI.CO. con la nota N° 13864/01/90.
- 3°) Vengono completamente stravolti alcuni vincoli posti dal vigente P.R.G. Più esattamente:
 - a) mappali 16a-92-24b-24c- nel P.R.G. sono vincolati a S3 (VERDE ATTREZZATO) - nel P.R.U. sono destinati invece a RESIDENZE.
 - b) mappale 25 -nel P.R.G. è vincolato a S2 (ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE) -nel P.R.U. è destinato invece a RESIDENZE.
 - c) mappali 196a-435-196e(parte)-nel P.R.G. sono vincolati a zona H1 (VERDE DI RISPETTO) come logica conseguenza della presenza limitrofa del mattatoio comunale, nel P.R.U. invece vengono trasformati in S3 (VERDE ATTREZZATO) e addirittura in S1 (AREE PER L'ISTRUZIONE).

Si precisa che il piano non prevede alcuna variante al vigente P.R.G.

- 4°) Il piano include nella verifica delle cessioni (18 mq/ab MINIMO) aree di proprietà comunale. Per esempio (TAV. 9a) dalle zone S1 e S3 deve essere scomputata la superficie del tratto di strada comunale "SA SERRA". Tale area invece risulta inclusa nel conteggio, così come indicato nelle TAVOLE 8a e 8b (AREE COMUNALI DESTINATE A STANDARD URBANISTICO).

Podda

Parimenti dal computo delle cessioni devono essere scorporati i parcheggi posti lungo la viabilità di competenza Comunale (TAV. 6)

5°) Viene superata l'altezza massima prevista dall'articolo 21 comma 6° delle norme di attuazione del P.R.G., il quale stabilisce un'altezza massima di m. 7,50 più m. 2,50 per eventuale piano pilotis. Il P.R.U. invece prevede nei lotti 13-14 del comparto "D", 25-26 del comparto "C" un'altezza di m. 13,00.

6°) Non è stato rispettato il comma 1° dell'articolo 33 della L.R. N° 23/85, il quale impone contestualmente un reperimento di aree per l'edilizia economica e popolare pari possibilmente a quello dei volumi abusivamente realizzati. Si rammenta che il CO.CI.CO. con nota N° 42621/01/90 precisa ".....il futuro P.R.U. con il quale dovrà essere verificata l'esistenza della riserva del 40% per l'edilizia economica e popolare". Tale disposizione del CO.CI.CO. che approva la delibera del C.C. N° 53 del 4/9/90 deve essere a nostro avviso rispettata nella stesura del P.R.U.

7°) Il nuovo allineamento proposto per la strada comunale "BIA CASTEDDU" comporta la cessione di area di sedime di tale strada per una profondità di m 10,00 circa a lotti privati attualmente non edificati. Tutto questo a danno dell'area prospiciente vincolata dal P.R.G. a parcheggio della zona sportiva, che si riduce notevolmente in larghezza.

Pertanto si propone la rielaborazione del progetto del P.R.U. nel rispetto delle norme citate e delle osservazioni formulate.

DECIMOMANNU 8/9/1992

